



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Il processo più breve dinanzi al Vescovo diocesano*

LUIGI SABBARESE

## *1. Il principio della prossimità e i tribunali diocesani e interdiocesani*

La riforma realizzata da papa Francesco, nella prospettiva della auspicata conversione pastorale delle strutture giudiziarie ecclesiastiche, ha posto il Vescovo diocesano al centro del processo matrimoniale canonico<sup>1</sup> e al vertice della riforma giudiziale<sup>2</sup>. Sotto questo profilo «assume un rilievo significativo l'introduzione di un processo più breve dinanzi al Vescovo, in ragione del suo essere la concreta attuazione delle istanze di celerità processuale e di propinquità episcopale “tra i fedeli a lui affidati” emerse in modo pressante durante i lavori del sinodo dei Vescovi»<sup>3</sup>.

Al fine di bilanciare lo snellimento procedurale con il principio fondamentale del *favor matrimonii*, nel proemio del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* papa Francesco precisa: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito

---

<sup>1</sup> «Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità matrimoniale più evidenti»: FRANCESCO, lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, n. III, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016, p. 48.

<sup>2</sup> CARLOS M. MORÁN BUSTOS, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, in *Ius canonicum* 56 (2016), p. 16.

<sup>3</sup> LUIGI SABBARESE, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo diocesano*, in LUIGI SABBARESE-RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016, p. 37.

giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina»<sup>4</sup>.

Per sottolineare ulteriormente il ruolo dei Vescovi diocesani nell'esercizio della funzione giurisdizionale nelle Chiese particolari loro affidate, il papa, con un rescritto del 7 dicembre 2015, ha puntualizzato che le leggi con le quali è stato riformato il processo matrimoniale abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica, tra le quali, ad es. il m.p. *Qua cura*, promulgato da Pio XI l'8 dicembre 1938, con il quale furono istituiti in Italia i tribunali ecclesiastici regionali<sup>5</sup>.

In merito a quest'ultimo aspetto, il Supremo tribunale della segnatura apostolica, in una risposta del 22 dicembre 2015, nel ritenere che questo rescritto non possa aver soppresso *ad nutum* i tribunali ecclesiastici regionali in Italia<sup>6</sup>, ha precisato che da tali tribunali si può recedere liberamente (n. I), con la notizia ufficiale data da un Vescovo al moderatore del tribunale regionale (n. II); da quel momento il tribunale diocesano riceverà ed esaminerà i libelli in ragione di un titolo di competenza (n. III); le cause di quella diocesi, pendenti presso il tribunale regionale al momento della costituzione del tribunale diocesano, vengono trattate a norma dell'art. 22 delle *Normae pro tribunalibus interdiocesanis, vel regionalibus aut interregionalibus* emanate il 28 dicembre 1970 (n. IV)<sup>7</sup>.

Tale innovazione ha coinvolto anche tutti quei casi nei quali la Sede apostolica, sulla scia di quanto realizzato da Pio XI con il m.p. *Qua cura*<sup>8</sup>, attra-

---

<sup>4</sup> FRANCESCO, lettera apostolica data Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, n. IV, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, p. 49.

<sup>5</sup> Cfr. ID., *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, n. I, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, p. 112.

<sup>6</sup> Diversamente, si sarebbe creato un vuoto giurisdizionale durante il periodo transitorio fino alla istituzione dei nuovi tribunali diocesani o interdiocesani, con evidenti ripercussioni negative sulla vita dei fedeli.

<sup>7</sup> SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Responsio* 22 decembris 2015, il cui testo integrale è edito in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (www.olir.it). Quest'ultima norma, in particolare, sancisce che «1. *Causae quae agitantur in prima instantia, deferantur ad novum tribunal primae instantiae si dubia nondum fuerint concordata ad normam iuris communis; deferri vero eidem possunt quae nullitatem matrimonii respiciunt et in phasi instructoria versantur, accedente consensu utriusque coniugis et defensoris vinculi. Sin autem iam editum sit praefatum decretum conclusionis in causa, sententia definitiva proferri debet a tribunali apud quod causa introducta est. In utroque casu appellatio interponatur apud novum tribunal appellationis, salva tamen facultate de qua in can. 1599, § 1, n. 1. 2. Idem fiat, congrua congruis referendo, in causis quae agitantur in gradu appellationis*»: ID., *Normae pro Tribunalibus Interdiocesanis vel Regionalibus aut Interregionalibus*, 28 decembris 1970, in AAS 63 (1971), pp. 486-492.

<sup>8</sup> Cfr. PIUS PP. XI, Motu proprio *Qua cura*, proemio, in AAS 30 (1938), p. 411.

verso l'allora Sacra congregazione per la disciplina dei sacramenti ha provveduto ad «istituire nuovi tribunali interdiocesani con competenza speciale per le cause di nullità del matrimonio» e ad «emanare le relative norme di esecuzione, assecondando esplicite richieste inoltrate dai Vescovi interessati affinché il sistema vigente in Italia fosse introdotto in altri paesi»<sup>9</sup>.

In seguito alla riforma postconciliare della curia romana, realizzata da Paolo VI con la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, del 15 agosto 1967, la competenza sui tribunali ecclesiastici è stata trasferita dalla Congregazione per la disciplina dei sacramenti alla *sectio prima* del Supremo tribunale della segnatura apostolica<sup>10</sup>, il quale, alla luce della riforma di papa Francesco, continua a svolgere i propri compiti nella prospettiva della valorizzazione dell'iniziativa autonoma che deve essere promossa a livello locale, anche in ragione del principio di sussidiarietà posto a fondamento della dottrina sulla potestà dei Vescovi promossa dal concilio Vaticano II, nonché di quello della prossimità posto a fondamento della riforma del processo matrimoniale canonico.

## 2. *Vicario giudiziale, istruttore, assessore e Vescovo diocesano nel processus breviar*

Secondo i cann. 1685-1686, il vicario giudiziale deve citare per la sessione istruttoria, da celebrarsi non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi; l'istruttore, da lui nominato deve, per quanto possibile, raccogliere le prove in una sola sessione fissando il termine di quindici giorni per presentare le osservazioni in favore del vincolo e le difese di parte. Non sarà facile determinare le scadenze, la loro successione e la sana e giusta celerità<sup>11</sup>.

È comunque il vicario giudiziale il fulcro attorno al quale tutto ruota forse più ancora del Vescovo. E le diocesi che non hanno il vicario giudiziale? Hanno comunque il Vescovo e non mi pare si possa negare a questi la funzione giudiziale piena sia nella fase introduttiva sia in quella istruttoria

---

<sup>9</sup> Cfr. MANUEL GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11 (21 marzo 2016), p. 11.

<sup>10</sup> Cfr. PAULUS PP. VI, *Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae*, 15 augusti 1967, in *AAS* 59 (1967), p. 921.

<sup>11</sup> Potrebbero prospettarsi situazioni che, pur rispondendo ai requisiti soggettivi e oggettivi per l'instaurazione del processo più breve, tuttavia lo rallentano o addirittura ne ostacolano l'iter (le parti non possono presentarsi nel giorno della citazione; non hanno la *capacitas in iudicio standi* e la causa necessita della nomina di un curatore).

e decisoria. La questione principe è tuttavia a quale vicario giudiziale va indirizzato il libello, dove coesistono tribunali diocesani e interdiocesani. Il libello andrà presentato ai vicari giudiziali dei tribunali regionali in ogni caso (e a quelli interdiocesani eventualmente “ricostituiti”), come pare aver indicato la Segnatura apostolica, o, come suggerisce il Pontificio consiglio per i testi legislativi, a loro per il processo ordinario e al vicario giudiziale diocesano per il processo *brevior*? Le risoluzioni sono assai difformi, e già questo sta creando molta confusione. L’opzione di far presentare il libello per un tipo di processo a un tribunale e per un altro tipo a un diverso vicario giudiziale rende le parti arbitre di una decisione delicata, che di per sé non spetta ad esse, e che può comportare, come già accaduto in passato, che l’eleggibilità del foro competente venga strumentalizzata e sottoposta a criteri meramente funzionali, come pure che vi siano eccessive migrazioni di cause da un tribunale ad un altro, magari ritenuto più benevolo.

Il can. 1676 lascia al vicario giudiziale la scelta per il *processus brevior*: potrebbe essere lo stesso Vescovo diocesano ad accettare e ammettere il libello, soprattutto laddove non vi sia il vicario giudiziale? D’altronde il vicario agisce con potestà vicaria rispetto al Vescovo; può farlo un vicario giudiziale aggiunto? Il *Sussidio applicativo* della Rota romana in merito non si presenta del tutto lineare: distingue tra presentazione della “domanda” e “libello”<sup>12</sup>, sottintendendo che il processo più breve sia sempre introdotto e istruito in ambito diocesano<sup>13</sup> e che la domanda e il libello siano “indirizzati sempre al Vescovo” (che appunto anche può decidere personalmente la via da seguire); introduce una figura non contemplata nella legge pontificia<sup>14</sup>, prescrivendo che, dove non vi sia il vicario giudiziale, il Vescovo «potrà affiancarsi una persona qualificata (possibilmente chierico, ma anche un laico con titolo ed esperienza) che possa assisterlo nella scelta dell’opzione tra processo *breviore* e processo ordinario»<sup>15</sup>.

Spetta al vicario giudiziale invitare la parte che non abbia sottoscritto

---

<sup>12</sup> Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 11 e 15 menziona la domanda al Vescovo relativamente al processo più breve e poi precisa che l’indagine pastorale «si chiude con la stesura della domanda e/o del libello, da presentare, se è il caso, al competente giudice».

<sup>13</sup> In tal modo il *Sussidio applicativo* ignora il disposto dell’art. 19 delle *Regole procedurali*, cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* con cui si riformano i canoni del Codice di Diritto Canonico sulle cause di nullità matrimoniale, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, p. 66.

<sup>14</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *op. cit.*, p. 19, mentre in altro luogo il *Sussidio applicativo* ha precisato che il libello nel processo più breve va presentato al vicario giudiziale, p. 36.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 19.

il libello, notificandoglielo, a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo nonché – facendosi parte diligente, e ricevuto l'essenziale consenso del convenuto – sollecitando a integrare il libello a norma del can. 1684 e dell'art. 15 delle *Regole procedurali* per il processo più breve, a meno che non si sia orientato per quello ordinario o per quello documentale. Secondo il *Sussidio applicativo* i coniugi stessi possono o devono chiedere il processo più breve.

Una volta che l'opzione è caduta sul processo più breve il vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio, nomina l'istruttore e l'assessore. Gli assessori devono essere in possesso di competenze giuridico-canoniche almeno sotto il profilo pratico? Una formazione giuridica non viene espressamente richiesta dal can. 1424, per il quale l'assessore può essere chierico o laico “*probatae vitae*”. Quanto agli assessori che possono affiancare il giudice unico essi, oltre alla vita specchiata e all'approvazione del Vescovo, devono essere «*periti in scientiis iuridicis vel humanis*» (can. 1673 § 4). Sembra davvero poco se le competenze si riducessero a quelle nel non meglio specificato ambito delle scienze umane!

Per quanto concerne l'istruttore, che nel CIC compare solo nel can. 1704 per il processo per la dispensa *super rato*, lo si può avvicinare alla figura dell'uditore (cfr. can. 1428 §§ 2-3), senza che sia richiesta una specifica preparazione giuridica. Occorre rimarcare che il processo più breve, che per sua natura si qualifica per agilità procedurale, più di altri processi richiederebbe una conoscenza e un utilizzo più che adeguato delle procedure e della fase istruttoria, perché non accada che la fase istruttoria divenga carente a motivo dell'imperizia dell'istruttore e ciò comprometta il prosieguo del processo nella forma più breve.

Fino a un certo punto, il *processus brevior* tende a modellarsi sulla falsariga del processo contenzioso orale<sup>16</sup> (cfr. cann. 1656-1670), ma senza che la discussione possa avvenire oralmente appena conclusa la raccolta delle prove; anzi la discussione deve essere fatta in forma scritta, perché il giudizio sulla causa non è affidato all'istruttore, ma al Vescovo.

Quindi, conclusa l'istruttoria, l'istruttore fissa il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano (cfr. can. 1686). L'intero sommario della causa viene quindi trasmesso al Vescovo, il quale solo in questa fase entra nella procedura e deve emanare la sentenza soltanto se raggiunge la certezza morale; in caso contrario, deve rimettere la causa al vicario giudiziale competente

---

<sup>16</sup> Cfr. WILLIAM DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage*, in *The Jurist* 75 (2015), pp. 547-550.



affinché si proceda secondo il processo ordinario, non avendo la facoltà di concludere la causa con una sentenza negativa.

Chi è il Vescovo diocesano competente in caso di tribunali interdiocesani? L'art. 19 delle *Regole procedurali* stabilisce che se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano il Vescovo che deve pronunciare la sentenza a conclusione del processo più breve è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672; e che se siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.

### 3. *Presupposti soggettivi del processo matrimoniale più breve*

In ossequio ai principi ispiratori della riforma dei processi matrimoniali e in risposta alla richiesta di avvicinamento tra la funzione giudiziale e quella pastorale del Vescovo, il can. 1683 affida al Vescovo il giudizio circa la validità del matrimonio, nella forma del processo più breve, il quale si può instaurare nei casi in cui ricorra la duplice e contemporanea condizione che la domanda dei “coniugi” sia promossa congiuntamente dall'inizio o da uno solo ma con il conseguente consenso dell'altro e che ricorrano circostanze particolarmente significative di fatti e di persone che rendano manifesto il fondamento della nullità, in quanto non richiedono una istruttoria più accurata.

Quando sono presenti le condizioni previste dal can. 1683, la realizzazione della *proximitas episcopi* con l'utilizzo del *processus brevior* si rende necessaria; e, in tal senso, la dottrina non ha mancato di osservare che «non è dunque una mera facoltà o una prerogativa ma un obbligo»<sup>17</sup>. In applicazione di tale principio, in questa specifica tipologia di procedura, al sistema di potestà giudiziale mediato, ancorato alla non opportunità che il Vescovo esercitasse personalmente la potestà giudiziale, si è sostituito un sistema immediato, nel quale è affidato al Vescovo diocesano il compito di giudicare le cause di nullità del matrimonio con il processo più breve.

Difatti, per tutti i tipi di processi, sino al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, l'applicazione della disciplina processuale era strutturata sulla inopportunità che il Vescovo esercitasse personalmente la potestà giudiziale, superando il dato normativo in base al quale in ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto giudice di prima istanza è il Vescovo

---

<sup>17</sup> MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 36 (23 novembre 2015), p. 9.

diocesano, il quale può esercitare la potestà giudiziale personalmente o tramite altri (cfr. can. 1419 § 1). La non opportunità di un tale esercizio diretto tuttavia non escludeva la possibilità che tale componente strutturale del *munus regendi* potesse essere esercitata direttamente dal Vescovo diocesano. È tuttavia chiaro che ragioni di tempo e di competenza, ministeriali e pastorali, proprio allo scopo di non allontanare il pastore da qualche membro del suo gregge, hanno indotto a ritenere più idoneo l'esercizio del giudizio da parte del Vescovo nel proprio tribunale *per alios* e non *per se ipsum*.

Alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento assume un rilievo significativo anche la questione inerente il caso di ricusazione del Vescovo, sia quando interviene come giudice nella sola decisione finale, sia quando interviene come istruttore e giudice della causa.

Con particolare riferimento al processo matrimoniale più breve, è tuttavia opportuno rilevare il superamento di tale problematica in caso di istanza congiunta oppure in presenza del consenso che l'altra parte deve esprimere per poter effettuare la trattazione della causa nella forma più breve, poiché in questo caso le parti già conoscono *ab initio* l'identità del Vescovo che dovrà giudicare la loro istanza di nullità. È evidente che nel caso della presenza *ab initio* dei presupposti per una ricusazione, le parti possono evitare di adire un determinato Vescovo diocesano, avendo facoltà di scegliere tra equivalenti titoli di competenza, oppure di ricorrere al processo ordinario quando tutti i titoli di competenza convergono sullo stesso Vescovo diocesano. Diverso è invece il caso in cui durante il procedimento in forma più breve la sede diventi vacante, oppure, in base alla vigente normativa, il vicario giudiziale rilevi la possibilità di convertire il processo ordinario in processo più breve in applicazione del can. 1676 § 2 e dell'art. 15 delle *Regole procedurali*.

In ogni caso, la possibilità di ricusare il Vescovo, possibilità che può essere avanzata da una o da entrambe le parti, dimostra che l'invocata prossimità da parte del Vescovo non sempre costituisce criterio da preferirsi o comunque non può essere in alcuni casi attuata dalle parti.

Circa l'incardinazione della causa, il vigente can. 1672 sancisce che nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede apostolica, sono competenti il tribunale del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno domicilio o quasi-domicilio e il tribunale del luogo in cui si debba raccogliere la maggior parte delle prove<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. ADOLFO ZAMBON, *La presentazione del libello*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano, 2016, p. 42.

Nelle *Regole procedurali*, l'art. 7 § 1 precisa che questi titoli di competenza sono tra loro equivalenti, fatto in ogni caso salvo il principio di prossimità tra il giudice e le parti. Inoltre, è evidente che, nel caso del processo matrimoniale più breve, il termine "tribunale" presente nel can. 1672 deve essere riferito al Vescovo diocesano.

Circa i relativi presupposti, a norma del vigente can. 1683, questa nuova procedura giurisdizionale più breve rispetto al processo matrimoniale ordinario può essere attivata dal fedele ogniqualvolta la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, con il consenso dell'altro<sup>19</sup>, e ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruttoria più accurata, e rendano manifesto il fondamento della nullità.

Circa il primo aspetto, ossia la *petitio* di entrambi o di uno dei due col consenso dell'altro<sup>20</sup>, per determinare l'oggetto del consenso dell'altra parte si possono formulare due ipotesi.

Nella prima ipotesi l'oggetto del consenso dell'altra parte, espresso nel relativo libello oppure a margine di questo, si ritiene che possa identificarsi con un generale accordo circa il contenuto del libello introduttorio di causa, traducendosi in un litisconsorzio attivo con la sottoscrizione del libello da parte di entrambi o con il consenso accordato alla *petitio iudicialis*. In quest'ultimo caso, vi sarebbe l'accordo con la domanda e il litisconsorzio attivo successivo. Il consenso in tal caso equivarrebbe al litisconsorzio attivo e avrebbe come oggetto il capo di nullità, condiviso insieme alla domanda. Tale condivisione viene esplicitata con l'intenzione sia di partecipare al processo sia di approvare i fatti enucleati nel libello a sostegno del capo di nullità invocato.

A tale riguardo la dottrina ha infatti rilevato che «detta procedura richiede un vero litisconsorzio attivo, iniziale o successivo, di entrambi i coniugi e per il "medesimo capo di nullità", non essendo possibile nel *processus brevior* una "conformità equivalente" fra due libelli di domanda con *nomina iuris* diversi (cf. MI can. 1683, n. 1; DC artt. 289 § 3, 291 § 2). Difatti, il

---

<sup>19</sup> Su questa condizione per l'instaurazione del processo più breve, riprendo le prime ma efficaci osservazioni di GIANPAOLO MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior* (can. 1683, 1° MIDI), in *Periodica* 105 (2016), pp. 395-415.

<sup>20</sup> In dottrina è già stata sollevata la questione di «come giuridicamente e praticamente si acquisisca il "consenso dell'altro", entro quale torno di tempo ma soprattutto su cosa»: GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale* 10 (14 marzo 2016), p. 6. A tale riguardo, si veda anche CARMEN PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in *Estudios Eclesiásticos* 90 (2015), pp. 664-666.

“consenso” al libello di domanda dell’attore è una vera adesione litisconsortile, fatta di propria iniziativa o aderendo all’invito del vicario giudiziale (cf. RP art. 15)»<sup>21</sup>.

In questa ipotesi, potendo le parti conferire anche mandato congiunto al medesimo patrono<sup>22</sup>, qualora una delle parti revochi il proprio consenso e il mandato procuratorio durante il procedimento, oltre al venir meno di una delle condizioni essenziali per la trattazione della causa nella forma più breve, si pone anche il problema della eventuale impossibilità per il patrono di continuare nell’esercizio del proprio mandato difendendo l’altra parte.

Una seconda ipotesi riconduce l’oggetto del consenso dell’altra parte alla forma del processo, così che la *petitio* non sarebbe quella *iudicialis* ma la *petitio* che la causa sia trattata secondo la forma del processo più breve.

Le ragioni a suffragio di tale ipotesi possono essere diverse: l’uso assoluto del termine *petitio*, ma anche l’uso anomalo del termine *consensus* che mal si adatta a indicare l’adesione a una domanda di carattere sostanziale, sempre modificabile e revocabile; l’uso irrituale del termine *coniuges* invece di *partes*; l’assenza di tale presupposto tra i principi fondamentali del proemio del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Non si esclude che possano verificarsi casi nei quali la parte esprima il proprio consenso in un atto a margine del libello, nel quale ne confermi il contenuto e, allo stesso tempo, esprima la propria volontà di non prendere parte attiva al procedimento per ragioni di ordine personali (es. poiché già sposato civilmente) oppure per la presenza di cause ostative oggettive (es. malattia grave, carcerazione, trasferimento all’estero). In questa ipotesi, anche se apparentemente l’oggetto del consenso sembra ricadere sulla forma del processo più breve, in realtà non è da escludere che essa presupponga una sua estensione anche al capo di nullità e ai fatti addotti. Sarebbe infatti contraddittorio essere d’accordo sul ricorso al processo più breve, rinunciando anche a parte del proprio diritto di difesa, e non esserlo circa i fatti e le circostanze addotte.

Difatti, anche se il consenso va riferito alla forma di processo, poiché con la relativa manifestazione l’altro coniuge rinuncia al processo ordinario e accetta la riduzione delle difese e delle garanzie previste nel processo più

---

<sup>21</sup> JOAQUÍN LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, in *Ius Ecclesiae* 28 (2016), pp. 27-28; ora anche in Id., *Quelques questions commune aux trois procès pour la déclaration de nullité du mariage prévus par le motu proprio Mitis Iudex*, in ERNEST CAPARROS-LUIS NAVARRO-THIERRY SOL (sous la direction de), *La réforme opérée par le m.p. Mitis Iudex. Commentaires et documentation*, Wilson & Lafleur, Montreal, 2016, p. 47.

<sup>22</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, art. 102, in EV 23/175.

breve, esso è anche idoneo a sostenere la veridicità dei fatti posti a fondamento della istanza di nullità matrimoniale. La valutazione della posizione dell'altro coniuge sulla domanda è elemento che deve essere preso in considerazione nello stabilire se esista o no l'evidenza della nullità, nel quale si sostanzia il secondo presupposto per il ricorso al *processus brevior*<sup>23</sup>.

Presupposto l'accordo dei coniugi sulla forma giudiziale più breve e considerato che il processo più breve si può condurre solo se vi è accordo dei coniugi ed è evidente la nullità del matrimonio, ci si è chiesto se il *processus brevior* faccia parte del processo orale o sommario oppure del processo documentale.

Come è noto, la *ratio* del processo orale è la celerità, mentre il processo documentale è determinato dall'evidenza: la *ratio notorietatis seu evidentiæ* sembra essere pure quella del processo più breve. Nel processo documentale non è tuttavia richiesto il consenso dell'altro coniuge, mentre in quello più breve si procede *ex notorio* e si richiede il consenso, traducendosi nella rinuncia alla difesa maggiore e dunque in una promessa istituzionale di desistere dal modo di difendersi tipico del contenzioso ordinario. Resta in ogni caso prevista la presenza del difensore del vincolo a tutela del bene pubblico<sup>24</sup>, il quale, come è noto, propone ed espone «*omnia adduci rationabiliter contra vinculum*», il cui ufficio dovrà essere ancor di più valorizzato secondo una ermeneutica di continuità.

Circa l'uso illegittimo del *processus brevior*, in via analogica, nel *Codex* è previsto che l'uso illegittimo del processo contenzioso orale, «*extra casus iure permisos*», provoca la nullità degli atti giudiziali (can. 1656 § 2) e la nullità insanabile della sentenza (can. 1669). In ambito giurisprudenziale, l'applicazione di questa norma è stata estesa al processo documentale<sup>25</sup>. Sot-

<sup>23</sup> A tale riguardo, per la dottrina «[...] se si leggono in combinazione sia i nuovi canoni redatti dal *Motu Proprio* sia le Regole procedurali, sembrerebbero quattro i casi in cui considerare effettivamente presentata la domanda c.d. "congiunta": a) domanda proposta da entrambi i coniugi (can. 1683 n. 1 CIC); b) domanda proposta da uno dei coniugi, con il consenso dell'altro (can. 1683 n. 1 CIC [...]); c) domanda proposta da uno solo dei coniugi e l'altro coniuge o si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citato una seconda volta, non dà alcuna risposta: in questi casi si reputa che non si opponga alla domanda della parte convenuta ("petitioni non refragari") in base all'art. 11 §2 delle *Regole procedurali*; d) domanda proposta da uno solo dei coniugi per introdurre il processo ordinario, ma il vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve e, pertanto, invita l'altro coniuge ad associarsi alla domanda presentata e a partecipare al processo (art. 15 RP)», GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale*, cit., 9-10.

<sup>24</sup> Il difensore del vincolo potrà essere esplicitamente consultato dal vicario giudiziale circa l'opzione di avviare il processo più breve; il Vicario giudiziale potrà considerare le osservazioni del difensore del vincolo circa l'opzione del processo più breve (cfr. can. 1434, 2°).

<sup>25</sup> La giurisprudenza conosce due decisioni in una Beryten. (*coram* Pompedda, decr. 6 martii 1998, in *RRDecr.*, Vol. XVI, 76-79; *coram* Erlebach, decr. 12 maii 2000, in *ivi*, Vol. XVIII, 116-128) che

to questo profilo, si ritiene che anche nel processo più breve, mancando *ab initio* o venendo meno successivamente l'accordo delle parti, quale *condicio sine qua non* per l'introduzione del processo più breve, la sentenza possa essere viziata di nullità. In tal senso si è espresso anche il Pontificio consiglio per i testi legislativi<sup>26</sup>.

Problematico sembra presentarsi il caso in cui la non opposizione della parte convenuta si consideri, proprio in base all'art. 11 § 2 delle *Regole procedurali*, equivalente al consenso. Premesso che l'art. 11 delle *Regole procedurali* dispone circa l'introduzione e l'istruzione della causa nel processo ordinario, non è possibile optare per il *processus brevior* qualora manchi il consenso della parte convenuta. Se si applicasse tale presunzione anche al *processus brevior* non sarebbero affatto rari i casi di violazione del diritto di difesa della stessa parte convenuta.

#### 4. *Presupposti oggettivi del processo matrimoniale più breve*

Nelle *Regole procedurali* per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale, che corredano il m.p. di papa Francesco *Mitis Iudex Dominus Iesus*, sono stabilite alcune circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687 del CIC.

Questa elencazione, come indica esplicitamente anche il tenore letterale del testo, è meramente esemplificativa e, come ha peraltro evidenziato la Rota romana, non istituisce nuovi capi di nullità in quanto «si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come *elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale*, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità», e inoltre «possono presentare, in certi casi, una tale valenza fattuale da suggerire con evidenza la nullità del matrimonio»<sup>27</sup>.

Per una corretta attuazione della riforma, assume un rilievo centrale il prudente esercizio da parte del vicario giudiziale del proprio compito di verificare, una volta ricevuto il libello, la presenza di questo presupposto

---

hanno dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo documentale: l'inoppugnabilità dei documenti.

<sup>26</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta particolare *On the conversion of the formal process to processus brevior*, 1 ottobre 2015, Prot. 15138/2015, e *On the consent of both parties as requirement for the processus brevior* (new can. 1683 *Mitis Iudex*), 1 ottobre 2015, Prot. 15139/2015, in [www.delegatextibus.va](http://www.delegatextibus.va).

<sup>27</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *op. cit.*, p. 32.

essenziale per poter trattare la causa nella forma più breve, ex art. 15 delle *Regole procedurali*, in assenza del quale deve rinviare la causa al processo ordinario<sup>28</sup>.

Il testo del can. 1683, 2° avrebbe potuto presentarsi con una formulazione più precisa e quindi meno incline a interpretazioni fuorvianti, come purtroppo la dottrina ha in più occasioni evidenziato con particolare riferimento ai fatti e alle circostanze che, recita il testo, «*nullitatem manifestam, reddant*». In realtà le circostanze e i fatti più che rendere manifesta la nullità devono rendere manifesto il fondamento della nullità e pertanto meglio sarebbe stato avere un testo del seguente tenore: «*et fundamentum nullitatis manifestum reddant*».

L'altra condizione per ricorrere alla forma più breve dinanzi al Vescovo consiste nell'esistenza di fatti e circostanze che possono condurre facilmente alla prova della nullità, in quanto fondati su mezzi di prova evidenti e di immediata fruibilità, quali prove documentali, certificati medici, testimonianza di alta credibilità. L'evidenza della nullità e l'immediata fruibilità delle prove può essere desunta non solo dal libello e da eventuali documenti ad esso allegati, ma anche da quanto la parte convenuta, nella domanda congiunta o nel consenso prestatato alla *petitio* della parte attrice, ha avuto modo di indicare nella *petitio* congiunta oppure nelle proprie osservazioni formulate dopo aver ricevuto il libello introduttorio di causa.

Nelle *Regole procedurali*, in maniera esemplificativa, sono state indicate le circostanze<sup>29</sup> in base alle quali è possibile ammettere il processo più breve. Il non breve elenco di circostanze e fatti esemplificativi<sup>30</sup>, enumerati nel relativo art. 14 § 1, deve essere considerato come una serie di circostanze che rendano manifesta la fondatezza della nullità, non già presunzioni di fatto in base alle quali stabilire con certezza una nullità provata<sup>31</sup>. Le singole

---

<sup>28</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., pp. 65-66.

<sup>29</sup> Cfr. ANDREA D'AURIA, *Mitis Iudex Dominus Iesus. Considerazioni sull'art. 14 delle Regole procedurali*, in ERNEST OKONKWO-ALESSANDRO RECCHIA (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, pp. 59-104.

<sup>30</sup> Non si può qui non accennare alla commistione tra elementi processuali e fatti e circostanze che attingono direttamente la disciplina sostanziale del matrimonio.

<sup>31</sup> La dottrina ha iniziato a valutare l'utilizzo delle presunzioni di fatto e i suoi danni soprattutto a seguito di un intervento della Segnatura apostolica che ha decretato il divieto di usare le presunzioni di fatto nei tribunali ecclesiastici: SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, Decreto particolare «*Praesumptiones facti*» pro causis *nullitatis matrimonii*, 13 decembris 1995, Prot. N. 25651/94 VT, in *Ius Ecclesiae* 8 (1997), pp. 822-824. Per la dottrina, tra gli altri, cfr. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 8 (1997), pp. 839-850; URBANO NAVARRETE, *Commentario al decreto della Segnatura apostolica sulle cosiddette "Presumptions*

circostanze possono avere valore diverso sia in sé considerate sia all'interno di ogni singola vicenda matrimoniale sia, infine, in relazione ad un eventuale capo di nullità sul quale fondare la causa.

L'inizio del processo più breve dinanzi al Vescovo comporta che le circostanze di cui al can. 1683, 2° devono essere suffragate da testimonianze e documenti<sup>32</sup> da cui emerga con immediatezza la prova della eventuale nullità, senza che ciò richieda una valutazione o una verifica più accurata.

Nel caso di un processo più breve avente ad oggetto, ad esempio, l'incapacità psichica di una delle parti, una immediata rilevanza probatoria è data dalla documentazione medica custodita presso le strutture sanitarie o già in possesso della parte presunta incapace.

Circa il rapporto tra le circostanze dell'art. 14 § 1 delle *Regole procedurali* e i capi di nullità previsto dal legislatore universale nel CIC, non è mancato – purtroppo – in dottrina qualche caso di indebita equiparazione tra queste circostanze e i capi di nullità<sup>33</sup>.

Deve, invece, essere chiaro che «le novità disposte dalle due lettere riguardano precisamente l'ambito del processo di nullità matrimoniale. Con termine tecnico, sono “norme processuali”, non sostanziali. Non riguardano cioè i motivi stessi in base ai quali si può verificare la nullità o meno di un matrimonio, i cosiddetti “capi di nullità”, che rimangono quelli previsti dalla normativa precedente»<sup>34</sup>.

Al fine di eliminare ogni dubbio su questo importante aspetto, la Rota romana, nel *Sussidio applicativo*, si è giustamente affrettata a precisare sia il contenuto delle circostanze in oggetto sia la qualifica “esclusiva” e cioè che «non sono nuovi capi di nullità»<sup>35</sup>.

---

*of fact*”, in *Periodica* 85 (1996), pp. 535-548.

<sup>32</sup> Circa la problematicità della prescrizione che prevede che le circostanze siano sostenute da testimonianze o documenti, cfr. ALESSANDRO GIRAUDDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità*, in REDAZIONE DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., pp. 59-61.

<sup>33</sup> «The supreme legislator has annexed the procedural rules for dealing with the nullity of marriage cases wherein he has given a list of probable grounds for the shorter process (See Art. 14 § 1)»: ALAGU SELVAN ANTONY, *A Juridical and Pastoral Reflection on the New Provisions of Juridical Procedures for the Marriage Tribunal*, in *Studies in Church Law* 10 (2014-2015), p. 245.

<sup>34</sup> OTTAVIO DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, in *La Civiltà Cattolica* 156 (2015), p. 63.

<sup>35</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *op. cit.*, pp. 32-36.



## 5. Introduzione del libello e adempimenti successivi

Nel processo matrimoniale più breve dinanzi al Vescovo diocesano, il libello introduttivo, oltre a riportare quanto indicato nel can. 1504 per tutti i tipi di processi, deve esporre i fatti su cui si fonda la richiesta, la quale dovrà essere stata presentata congiuntamente o, se presentata solo dalla parte attrice, dovrà essere completata con il consenso della parte convenuta; l'esposizione dei fatti deve contenere congiuntamente i requisiti della brevità, della integrità e della chiarezza; indicare le prove che possano essere raccolte dal giudice immediatamente, senza che sia necessaria una più approfondita istruttoria<sup>36</sup>; contenere in allegato i documenti su cui si fonda la domanda per la dichiarazione di nullità. Questi sono gli elementi specifici del libello nel caso del processo più breve, laddove le prove devono essere già presenti nel libello e sicuramente in maniera più dettagliata e puntuale rispetto a quelle preannunciate nel libello di un processo ordinario.

In merito l'art. 14 § 2 delle *Regole procedurali* dispone che «tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio». In ogni caso, le prove per essere ammissibili, oltre che utili, devono essere lecite, sia in se stesse sia in merito al modo della loro acquisizione, secondo quanto sancito dall'art. 157 dell'istruzione *Dignitas connubii*, con il quale si dà attuazione al disposto del can. 1527 § 1.

Anche in questo processo le parti hanno diritto di essere assistite da un avvocato abilitato per la difesa innanzi ai tribunali ecclesiastici<sup>37</sup>; ed è opportuno almeno solo accennare alla responsabilità che anche gli avvocati hanno di contribuire alla celebrazione di un processo celere<sup>38</sup>.

Il legislatore, nel m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, tiene conto della realtà delle cose e cioè che non sempre il libello è preparato *ab initio* per un processo più breve dinanzi al Vescovo. Perciò, come già accennato, a tenore dell'art. 15 delle *Regole procedurali*, «se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto

---

<sup>36</sup> Se nel libello le parti introducessero la richiesta di una rogatoria, questo fatto va valutato con prudenza ai fini della verifica della sussistenza di prove immediatamente disponibili e non suscettibili di indagine più approfondita. Se così fosse, e la prova fosse così importante e la sua acquisizione si rivelasse incompatibile con il principio di celerità si dovrebbe decidere per il processo ordinario.

<sup>37</sup> Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., pp. 114-116.

<sup>38</sup> Cfr. FRANCESCO CATOZZELLA, *Il contributo dell'avvocato nel rendere il processo matrimoniale più celere ed efficace*, in *Adnotatio Iurisprudentiae Supplementum 2* (2016), pp. 175-195.

a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualevolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684»<sup>39</sup>.

Circa l'individuazione del vicario giudiziale al quale deve essere indirizzato il libello a norma del can. 1685, una lettera della Segnatura apostolica del 10 novembre 2015, con annesso un *votum periti*<sup>40</sup>, ha precisato che i tribunali regionali non sono soppressi, aggiungendo che ad essi deve essere indirizzato il libello, mentre il Pontificio consiglio per i testi legislativi, dal canto suo, ha indicato che per il processo ordinario il libello si indirizza al vicario giudiziale del tribunale regionale e per il processo più breve dinanzi al Vescovo il libello va indirizzato al vicario giudiziale diocesano<sup>41</sup>. Non so se direttamente collegabile al tenore della risposta data dal Pontificio consiglio per i testi legislativi, ma sicuramente si può innescare una prassi irrituale secondo la quale in diocesi rimangono le cause più semplici e perciò giudicate con il processo più breve mentre quelle più complesse vengono inviate al tribunale regionale, ove questo sussista, oppure al tribunale diocesano o interdioCESANO.

Secondo quanto indicato nel *Sussidio applicativo* della Rota romana, in caso di assenza del vicario giudiziale «il Vescovo potrà farsi affiancare da una persona qualificata (possibilmente chierico, ma anche laico con titolo e esperienza) che possa assisterlo nella scelta dell'opzione tra processo *brevis* e processo ordinario. Anche in tal caso, la domanda e il libello andranno indirizzati al Vescovo»<sup>42</sup>.

Abbiamo già detto che il vicario giudiziale può valutare se si possa introdurre un processo più breve dinanzi al Vescovo quando il libello non è stato formulato in tal senso ma vi sono le condizioni per procedere con forma abbreviata. A tale riguardo, è stato opportunamente rilevato: «Nel caso dell'ammissione della causa al processo più breve, riteniamo che il decreto del vicario giudiziale debba essere motivato, anche solo in modo sommario nel caso in cui accolga le richieste del libello e non ci siano particolari difficoltà da parte del difensore del vincolo. Le motivazioni dovranno essere più puntuali nel caso in cui il vicario giudiziale: - abbia agito a norma di RP 15 e si sia passati da una richiesta per il processo ordinario all'ammissione a

<sup>39</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., pp. 65-66.

<sup>40</sup> Prot. N. 51117/15 VT.

<sup>41</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta particolare *Circa l'applicazione del m.p. Mitus Iudex Dominus Iesus*, 18 novembre 2015, Prot. 15201/2015, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).

<sup>42</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *op. cit.*, 19.

quello più breve; - ammetta al processo più breve con il parere contrario del difensore del vincolo; - non ammetta tutti i capi di nullità invocati, ma solo quelli di cui risulti evidente la nullità e possibile la prova con il processo più breve; - respinga la richiesta del processo più breve e ammetta la causa al processo ordinario»<sup>43</sup>.

Inoltre, il can. 1685 determina gli ulteriori adempimenti del vicario giudiziale, il quale deve emettere il decreto di contestazione della lite determinando la formula del dubbio e contestualmente, nel medesimo decreto, nominare l'istruttore e l'assessore, i quali possono essere sia chierici sia laici<sup>44</sup>. Abbiamo già detto che nello stesso decreto il vicario giudiziale deve anche citare, per la sessione unica da celebrarsi ai sensi del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono intervenire nel processo, vale a dire le parti, i loro patroni, il difensore del vincolo e, se è il caso, il promotore di giustizia, e i testimoni indicati nel libello introduttorio di causa.

## 6. *L'istruttoria della causa*

Il vicario giudiziale può naturalmente istruire di persona la causa, anche se, come si suggerisce nell'art. 14 delle *Regole procedurali* «per quanto sia possibile nomini un istruttore della diocesi di origine della causa»<sup>45</sup>. Sembra evidente che tale precisazione tiene presente il caso di un tribunale interdiocesano<sup>46</sup>, nel qual caso «nomini, per quanto sia possibile, un istruttore della diocesi di origine della causa»<sup>47</sup>.

Se non è già stato fatto nella presentazione del libello, il vicario giudiziale, nel decreto di citazione della sessione istruttoria, di cui al can. 1685, deve informare le parti che, come precisano le *Regole procedurali*, nell'art. 17, «possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi»<sup>48</sup>.

---

<sup>43</sup> ALESSANDRO GIRAUDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità*, cit., p. 64.

<sup>44</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *op. cit.*, p. 38.

<sup>45</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 66.

<sup>46</sup> «Il vicario giudiziale di un tribunale interdiocesano deve prendere in considerazione i criteri di vicinanza e di prossimità, compresi eventuali aspetti riguardanti l'inserimento ecclesiale delle parti. [...] nell'indicare la trattazione per processo breve, indicherà anche il Vescovo più "prossimo" alle parti»: ADOLFO ZAMBON, *La presentazione del libello*, cit., p. 41.

<sup>47</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *op. cit.*, p. 38.

<sup>48</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 66.

È nella natura del processo più breve che l'istruttoria si risolva in una sola sessione; tale statuizione ha sollecitato la dottrina a chiedersi se sessione e udienza siano o meno da intendersi come sinonimi<sup>49</sup>.

Naturalmente tale indicazione normativa rimane soggetta al principio della realtà, poiché il can. 1686 non ne fa un obbligo assoluto, ma condizionato alle concrete possibilità di realizzazione nei casi peculiari. L'istruttore in questo caso deve mostrare tutta la sua competenza e perizia nell'introdurre e nel condurre la macchina istruttoria, anzitutto con lo studio e la preparazione della sessione istruttoria (raccolta delle prove evidenti, rispetto dei termini, attenzione alle domande per l'interrogatorio, specie a quelle proposte dalle parti); poi con lo svolgimento della sessione istruttoria sia applicando correttamente le procedure sia ponendo particolare considerazione al fatto che nel processo più breve le parti (private) hanno facoltà di assistere all'interrogatorio sia dell'altra parte sia dei testimoni<sup>50</sup>.

Esaurita la sessione istruttoria, l'istruttore concede alle parti, pubbliche e private, il termine di quindici giorni per presentare le osservazioni del difensore del vincolo e le difese delle parti, attrice e/o convenuta, se ve ne siano. Dal tenore della norma, sicuramente le osservazioni a difesa del vincolo devono essere presentate, mentre quelle delle parti non sono obbligatorie se non nella misura in cui le medesime lo ritengano opportuno.

Nel processo più breve conduce la sessione unica un istruttore e non un giudice; infatti, in tale processo «l'investitura di tale ministro non solo è obbligatoria e necessariamente differenziata dall'ufficio giudicante, ma può avere un'influenza considerevole nell'economia del giudizio (compendia l'intera istruttoria e interviene prima del momento decisivo)»<sup>51</sup>. Quindi, in

---

<sup>49</sup> Cfr. GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale*, cit., p. 31. In merito, non si è registrato un orientamento uniforme; per una parte della dottrina i due termini sono da intendersi come sinonimi, rilevando che «sessio dicitur quia iudex "sedet pro tribunali ad opponendos actus iudiciales (processuales). In unica sessione plures actus poni possunt; e contra unicus actus pluribus sessionibus constare potest, si unica sessione expleri nequeat, sicut v.gr. interrogatio partis vel testis»: ANTONI STANKIEWICZ A., *Praxis iudicialis canonica*, pro manuscripto, Roma, 2012, p. 8. Non sono mancate opinioni contrarie, per le quali «forse è possibile ipotizzare che al termine sessione vada attribuito un significato più ampio [...]; ossia uno spazio di tempo abbastanza prolungato all'interno del quale potrebbero trovare la loro collocazione diverse udienze, dedicate, per esempio, all'escussione delle parti o di testimoni; alla richiesta di chiarimenti a un perito o a un professionista che abbia avuto in cura le parti o una di esse e i cui contributi siano allegati al libello; al riconoscimento o alla acquisizione di (nuovi) documenti utili per la causa»: PAOLO BIANCHI, *Lo svolgimento del processo breve*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., pp. 71-72.

<sup>50</sup> Vale la pena almeno di accennare qui che proprio per questo motivo non è prevista la pubblicazione degli atti.

<sup>51</sup> MASSIMO DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., p. 93.

analogia con la figura dell'uditore, per essere nominato è sufficiente che l'istruttore soddisfi i requisiti che il Codice prevede per l'uditore e che a questi si ispira anche per la determinazione delle competenze inerenti l'ufficio di istruttore, secondo il can. 1428 §§ 1-2.

Per quanto è possibile, l'istruttore è affiancato da un assessore. Tale figura è già richiesta nel processo ordinario, quando la causa viene affidata dal Vescovo ad un giudice unico, dove sono nominati due assessori. Nel processo più breve, la norma prevede la nomina di un solo assessore, con compiti di assistenza<sup>52</sup> nei confronti dell'istruttore che si può appunto consultare con lui, come suggerisce già il can. 1424 nel contesto di un giudizio con giudice monocratico.

Nel processo più breve, proprio a motivo della concentrazione della causa in un'unica sessione, l'art. 18 § 1 delle *Regole procedurali* prevede che «le parti e i loro avvocati possono assistere all'escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l'istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente»<sup>53</sup>. Questa regola permette di affrontare e risolvere subito perplessità, contraddizioni o quanto eventualmente si frapponga alla ricerca della verità e che necessita di un chiarimento immediato.

In ragione, poi, del già menzionato principio della concentrazione, l'art. 18 § 2 delle *Regole procedurali* stabilisce che «le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso»<sup>54</sup>. Il medesimo *modus operandi* è suggerito anche dal *Sussidio applicativo* della Rota romana<sup>55</sup>. Benché si richieda una verbalizzazione sommaria delle deposizioni e delle testimonianze da parte del notaio, non si deve pensare che qui il processo più breve segua le orme del processo orale del CIC-17. Infatti, rispetto a questo, quello dinanzi al Vescovo non ammette la discussione orale e subito la decisione, proprio perché la decisione spetta al Vescovo e non all'istruttore.

## 7. *Decisione della causa*

Conclusa l'istruttoria della causa, l'istruttore fissa il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni del difensore del vincolo e, se

---

<sup>52</sup> La legge non prevede, ma nemmeno esclude che l'assessore possa partecipare alla sessione istruttoria di raccolta delle prove per «rendersi meglio conto della qualità intrinseca delle prove acquisite nella sessione»: così PAOLO BIANCHI, *Lo svolgimento del processo breve*, cit., p. 79.

<sup>53</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit. p. 66.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *op. cit.*, pp. 38-39.

ve ne siano, delle difese delle parti, dopo di ciò la causa passa alla decisione del Vescovo diocesano, il quale interviene esclusivamente in questa fase, cioè per la decisione della causa e non in precedenza. Pur essendo possibile, resta discutibile che «il Vescovo, se ne ha le competenze e se intende dedicare tempo a questa attività, possa svolgere personalmente la sessione istruttoria»<sup>56</sup>; in tutti i modi, in questa ipotesi non mi pare che il Vescovo debba essere a ciò designato dal vicario giudiziale<sup>57</sup>.

Ricevuti gli atti della causa, il Vescovo che agisce come giudice unico, procede ad una serie di adempimenti in vista del raggiungimento della certezza morale circa la causa: si consulta con l'istruttore e con l'assessore; valuta le osservazioni in difesa del vincolo e, se ve ne siano, vaglia anche le memorie difensive delle parti. In ragione della previsione dello svolgimento di queste attività da parte del Vescovo, la dottrina ha rilevato che «la riforma in un certo senso ha sovvertito la direttiva del decentramento organico di funzioni (vicarietà giudiziale), statuendo il coinvolgimento e la responsabilità diretta del titolare proprio della potestà, almeno nelle questioni dottrinalmente più critiche e rischiose (le così dette nullità evidenti)»<sup>58</sup>.

Per l'individuazione del Vescovo competente a emanare la sentenza, nel caso di tribunale diocesano, non si pone alcun problema. Ma nel caso di un tribunale interdiocesano, le *Regole procedurali*, nell'art. 19, stabiliscono che «se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunciare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a norma del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice»<sup>59</sup>. Si stabilisce il criterio della prossimità, nuovo in ambito canonico, che forse va precisato con l'ausilio della prassi, della giurisprudenza e della scienza canonica.

Se il Vescovo, dopo la consultazione con l'istruttore e il vaglio delle difese in favore del vincolo e delle memorie delle parti, se ve ne siano, non è riuscito a raggiungere la certezza morale, deve rimandare la causa all'esame ordinario. In questo caso, il can. 1687 § 1 stabilisce che il Vescovo non può emettere una sentenza negativa, ma deve permettere alle parti di accedere ad un accertamento della verità che riguarda la validità o meno del loro matrimonio secondo il processo ordinario<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> MASSIMO MINGARDI, *Il ruolo del Vescovo diocesano*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., p. 100.

<sup>57</sup> Come invece si legge in *ivi*, p. 101.

<sup>58</sup> MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., p. 8.

<sup>59</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 66.

<sup>60</sup> Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., pp. 197-

Se il Vescovo diocesano ha raggiunto la certezza morale e intende dichiarare la nullità del matrimonio emette la sentenza definitiva, il cui testo integrale viene sottoscritto dal Vescovo stesso e dal notaio, contiene le motivazioni in maniera breve e ordinata e viene notificata al più presto alle parti, cioè entro il termine di un mese dalla data della decisione<sup>61</sup>. Il testo della sentenza può essere steso anche dall'istruttore oppure dall'assessore<sup>62</sup>.

Circa il riacquisto dello stato libero, necessario per poter contrarre nuove nozze, la dottrina, nel precisare che tale diritto non è legato alla pubblicazione della sentenza ma alla sua notifica<sup>63</sup>, ha opportunamente rilevato che «non raramente il tempo che intercorre tra la data della sentenza emessa dal tribunale e la sua notifica è abbastanza lungo, spesso oltre le previsioni della stessa legislazione canonica. Possono esserci motivi urgenti che spingono i fedeli a chiedere la dispensa dalla norma, perché possano passare a nuove nozze, prima ancora che l'intera sentenza o l'intero decreto possano essere notificati. È precisamente competenza del Supremo tribunale della segnatura apostolica autorizzare la celebrazione del nuovo matrimonio nel caso concreto»<sup>64</sup>.

Naturalmente, se la *petitio iudicialis* nel processo più breve è promossa da entrambe le parti o da una sola di esse ma con il consenso dell'altra, sarà difficile che le parti possano appellare. Dunque, se il Vescovo non potrà pronunciare una sentenza negativa, spetta unicamente al difensore del vincolo esercitare il diritto di appello.

---

207. «La nature éminemment pastorale de la fonction de juger confiée à l'évêque est renforcée par le fait qu'il n'a pas de faculté de conclure la cause avec une sentence négative»: PAOLO MONETA, *Quelques questions commune aux trois procès pour la déclaration de nullité du mariage prévus par le motu proprio Mitis Iudex*, in ERNEST CAPARROS-LUIS NAVARRO-THIERRY SOL (sous la direction de), *La réforme opérée par le m.p. Mitis Iudex*, cit., p. 93.

<sup>61</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica data motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 67.

<sup>62</sup> Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *op. cit.*, p. 40.

<sup>63</sup> Sulla notifica, «il Supremo tribunale della segnatura apostolica nella lettera circ. prot. n. 51324/16, nel confermare le disposizioni della lettera circ. prot. n. 33840/02, ha ritenuto necessario aggiornare la precedente lettera circ. del 20 marzo 1991 (prot. n. 21402/89) emanata in attuazione degli artt. 60-62 del *Decreto generale sul matrimonio canonico*, precisando che, oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere circ., sono richiesti anche i seguenti documenti: a) prova della avvenuta pubblicazione della sentenza alle parti, incluso il difensore del vincolo; b) copia del decreto esecutivo emesso dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con il quale si attesta che sono inutilmente trascorsi i termini per l'interposizione dell'appello»: RAFFAELE SANTORO, *Gli effetti civili delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dal Vescovo diocesano*, in LUIGI SABBARESE-RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., pp. 87-88.

<sup>64</sup> VELASIO DE PAOLIS, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 64 (2007), p. 366.